LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 16

Importazione degli estratti di carne, dei brodi condensati salati e delle minestre preparate

Gli estratti di carne, i brodi condensati salati e le minestre salate sono ammessi all'importazione in esenzione di diritto di monopolio anche quando contengano piu' di 25, ma non piu' di 50 per cento di cloruro di sodio.

Nel caso in cui il cloruro di sodio contenuto nei prodotti ecceda il limite del 50 per cento, e' dovuto sulla intera quantita' di esso il diritto di monopolio in misura uguale al prezzo fissato per il sale comune dalla tariffa per la vendita al pubblico.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 15 settembre 1937 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Prima — Monopolio del sale
Titolo	III — Deroghe al divieto di importazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-16-importazione-degli-estratti-di-carne-dei-brodi-condensati-salati-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it